

Prot. n. 127/C/2020

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, 26 marzo 2020

Oggetto: **Emergenza COVID-19 – DL 18/2020 “Cura Italia”**  
**- Commento su alcune disposizioni**

Ritenendo di offrire un utile servizio informativo, di seguito si ripercorrono, in sintesi, i chiarimenti ufficiali forniti in merito a talune disposizioni contenute nel D.L. n.18 del 17 marzo 2020, c.d. Decreto “Cura Italia” ([Testo DL 18/2020](#)).

Si inoltrano, altresì, ove si è reputato necessario per la corposità delle indicazioni, alcuni degli allegati ai Messaggi di seguito indicati.

- **Risoluzione n.12/E dell’Agenzia delle Entrate sulla “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”**

L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Al riguardo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Inoltre l’art. 61 del Decreto “Cura Italia” ha disposto, tra l’altro, che la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato prevista ex art.8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020, n. 9 fosse estesa ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q).

Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto altresì la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

La tabella di accompagnamento alla Risoluzione n.12/E, in allegato per pronto riferimento ([all.1](#)), individua i codici ATECO riferibili alle attività economiche cui i provvedimenti sopracitati fanno riferimento per tali agevolazioni.

- **Messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020 su “Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19”**

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese; con il presente Messaggio ([all.2](#)), l’Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa agli aventi diritto e alla fruizione dei

congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici che – ricordiamo – trovano applicazione anche per i dirigenti.

- **Messaggio INPS n. 1286 del 20 marzo 2020 sulla “Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPl, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola”**

Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASPl, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.

In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASPl e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Nella ipotesi di presentazione di domande di NASPl e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASPl in forma anticipata, nonché per l'adempimento connesso all'obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASPl e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.

Il Messaggio INPS precisa che verranno riesaminate d'ufficio:

- le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d'ufficio;
- le domande di incentivo all'autoimprenditorialità (NASPl in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine;
- le prestazioni di NASPl e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto qualora l'attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.

Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell'anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.

- **Messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020 sulle “Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga”**

Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto alcune tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. L'Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

Il presente Messaggio Inps n.1287/20 (**all. 3**) illustra sinteticamente le diverse prestazioni previste e fornisce le prime indicazioni operative.

- **Messaggio INPS n. 1288 del 20 marzo 2020 sulle “Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati”**

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L'Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Il presente Messaggio n. 1288/20 (**all. 4**) fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati e le prime indicazioni operative.

**Nel riservarci ulteriori delucidazioni in merito**

Distinti saluti

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

